



Comune di Pescantina
(*Provincia di Verona*)

REGOLAMENTO

PER L' ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del
22.2.1992, esecutiva ai sensi dell'art. 46 della Legge 142/1990.

Ufficio Commercio

SOMMARIO

| | |
|--|---|
| CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI | 2 |
| Art. 1 - Oggetto del regolamento | 2 |
| Art. 2 - Definizione tipologia di esercizio..... | 2 |
| Art. 3 - Modalità di esercizio | 2 |
| Art. 4 - Esercizio dell'attività | 3 |
| Art. 5 - Attività didattiche | 3 |
| Art. 6 - Attività monospecialistiche | 4 |
| CAPO SECONDO - NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' | 4 |
| Art. 7 - Modalità di esercizio | 4 |
| Art. 8 - Subingresso..... | 4 |
| Art. 9 - Trasferimento della sede | 5 |
| Art. 10 - Modifiche sostanziali dei locali - potenziamento delle | 5 |
| Art. 11 - Sospensione dell'attività..... | 5 |
| Art. 12 - Cessazione dell'attività..... | 5 |
| CAPO TERZO - NORME IGIENICO-SANITARIE | 5 |
| Art. 13 - Accertamenti igienico-sanitari | 5 |
| Art. 14 - Requisiti igienici dei locali..... | 6 |
| Art. 15 - Requisiti igienici della strumentazione | 7 |
| Art. 16 - Norme igieniche per l'esercizio dell'attività | 7 |
| Art. 17 - Modifiche | 7 |
| CAPO QUARTO - ORARI E TARIFFE..... | 7 |
| Art. 18 - Orario - Tariffe | 7 |
| CAPO QUINTO - CONTROLLI E SANZIONI | 8 |
| Art. 19 - Controlli..... | 8 |
| Art. 20 - Sanzioni | 8 |
| Art. 21 - Sospensione e cessazione dell'attività..... | 8 |
| CAPO SESTO - NORME FINALI E TRANSITORIE | 8 |
| Art. 22 - Conversione delle autorizzazioni di parrucchiere uomo -donna | 8 |
| Art. 23 - Norme transitorie per l'attività di barbiere | 8 |
| Art. 24 - Consultazione con le associazioni di categoria | 9 |
| Art. 25 - Abrogazione delle norme precedenti..... | 9 |

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le attività di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale, svolte anche a titolo gratuito.

Anche nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per i soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi ed alla normativa di cui al presente regolamento.

Non sono soggette al presente regolamento:

- a) le attività di lavorazione del capello volte alla produzione di un bene commerciale (parrucche e simili), che non comportano prestazioni applicative sulla persona, se non quelle consistenti nell'applicazione e l'acconciatura di parrucche e simili;
- b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, disciplinate da specifiche normative.

Art. 2 - Definizione tipologia di esercizio

ACCONCIATORE

L'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente e complementare, nonché prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

ESTETISTA

L'attività professionale di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con lo scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta sia con tecniche manuali, sia con l'utilizzo di apparecchiature per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge 1/1990. Sono escluse dall'attività di estetista tutte le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità di carattere terapeutico.

Art. 3 - Modalità di esercizio

Le attività professionali di acconciatore e di estetista devono essere esercitate in locali che rispondono ai requisiti urbanistici-edilizi e igienico-sanitari e possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente o presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri previsti da leggi e regolamenti regionali.

Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore e di estetista in forma ambulante o di posteggio.

I trattamenti e i servizi delle attività di acconciatore e di estetista possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 713/1986 e successive modificazioni.

Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore e di estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della

continuità dei trattamenti in corso, o parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. 114/98 e successive modificazioni.

E' consentita, all'interno di attività di acconciatore e di estetista, la vendita di generi appartenenti al settore non alimentare, di cui al D. Lgs. 114/1998, purché la superficie destinata alla vendita sia fisicamente separata, anche mediante elementi di arredo.

All'interno di esercizi di acconciatore e di estetista non può essere esercitata la vendita di prodotti del settore alimentare.

L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società.

E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore o di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un direttore tecnico in possesso della qualificazione professionale, comprovata dal riconoscimento della Commissione Provinciale per l'Artigianato (CPA).

Le imprese abilitate alla vendita di prodotti cosmetici, ai sensi del D. Lgs. 114/1998, possono esercitare l'attività di acconciatore e/o di estetista a condizione che gli addetti allo svolgimento di tali attività siano in possesso del requisito professionale e che i locali all'uopo rispondano ai requisiti igienico sanitari previsti dal vigente regolamento.

Art. 4 - Esercizio dell'attività

L'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento è soggetto alla presentazione della denuncia di inizio attività (DIA), su fac-simile predisposto dal competente ufficio comunale, previo il possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti:

- il possesso della qualificazione professionale del titolare o del legale rappresentante o di un socio o del direttore tecnico, conseguita ai sensi della vigente normativa. Il possesso dei predetti requisiti è comprovato dal riconoscimento da parte della competente Commissione provinciale per l'artigianato (CPA);
- il riconoscimento della qualificazione professionale da parte della competente CPA può essere richiesto direttamente alla stessa da soggetti interessati preventivamente alla presentazione della denuncia di inizio attività al Comune;
- l'idoneità igienico-sanitaria dei locali e/o delle attrezzature, ai sensi dei successivi articoli.

L'inizio dell'attività deve avvenire entro 12 mesi.

Art. 5 - Attività didattiche

Le attività soggette al presente regolamento esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente a fini promozionali, sono sottoposte a denuncia di inizio attività, su fac-simile predisposto dall'ufficio comunale competente, anche in forma temporanea, previo possesso dell'abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche e dell'idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni.

Le prestazioni legate a scopi didattici, dimostrativi o promozionali devono essere gratuite e di ciò il pubblico deve essere reso edotto attraverso una qualsiasi forma di pubblicità visibile e non ingannevole.

Qualora le esercitazioni siano effettuate da persona non abilitata alla professione, l'attività deve comunque essere svolta sotto il diretto controllo di personale qualificato.

Art. 6 - Attività monospecialistiche

Le imprese, attività o esercizi ove si eseguono in forma monospecialistica trattamenti o prestazioni di carattere estetico, di solarium o abbronzatura o altro, mediante l'utilizzo di attrezzature indicate nell'allegato alla legge 1/1990, anche a gettone o noleggio, sono assoggettate al presente regolamento.

CAPO SECONDO - NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 7 - Modalità di esercizio

- a) La denuncia di inizio attività deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta degli organi preposti al controllo.
- b) Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia della denuncia di inizio attività ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
- c) Il titolare o il componente della società in possesso della qualificazione professionale, o il direttore tecnico devono essere presenti nei locali di esercizio dell'attività; in caso di assenza dall'esercizio devono farsi sostituire da altra persona in possesso di qualificazione, diversamente, l'esercizio dell'attività deve essere sospeso.
- d) Nel caso di variazioni di soci in possesso di qualificazione professionale o di sostituzione del direttore tecnico, per le imprese non aventi i requisiti di cui all'art. 3 della legge 443/85, deve essere data immediata comunicazione al competente ufficio comunale. Alla comunicazione deve essere allegato il riconoscimento della qualificazione professionale della Commissione Provinciale Artigianato.
- e) L'attività non può essere esercitata in assenza di soggetto in possesso della qualificazione professionale.
- f) Nel caso di trasformazione della ragione sociale o modifica della compagine societaria, senza che siano intervenute modifiche ai locali o sostituzione dei soci partecipanti qualificati o di direttori tecnici, deve esserne data comunicazione al competente ufficio comunale entro 30 giorni dalla data dell'atto.

Art. 8 - Subingresso

- a) Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto la prosecuzione dell'attività, previa denuncia di subingresso, su fac-simile predisposto dall'ufficio comunale competente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale e che non sia intervenuta alcuna modifica ai locali ed alle attrezzature.
- b) Il subentrante per atto tra vivi, privo della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto il riconoscimento da parte della competente Commissione Provinciale Artigianato della qualificazione professionale e presentata denuncia di inizio attività; qualora non ottenga la qualificazione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
- c) Per le imprese aventi i requisiti di impresa artigiana di cui all'art. 3 della legge 443/85, in caso di invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto potranno assumere la gestione dell'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di cinque anni, o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato;

decorso il citato periodo l'attività potrà essere continuata da uno dei legittimi eredi o trasferita a terzi.

Art. 9 - Trasferimento della sede

Coloro che intendono trasferire in un altro locale una o più attività disciplinate dal presente regolamento, devono presentare denuncia di inizio attività, osservando le norme del presente regolamento.

Art. 10 - Modifiche sostanziali dei locali - potenziamento delle attrezzature in attività di estetica

Nel caso di:

- a) modifiche sostanziali dei locali destinati all'attività;
- b) potenziamento delle attrezzature per l'attività di estetica deve essere presentata comunicazione al competente ufficio comunale.

Per "modifiche sostanziali dei locali" s'intende la riduzione, l'ampliamento o la diversa distribuzione degli arredi e delle strumentazioni nei locali, ad esclusione delle superfici destinate all'attività di vendita di prodotti del settore non alimentare.

Alla comunicazione deve essere allegata l'idoneità igienico-sanitaria dei locali modificati e l'attività deve essere sospesa dall'inizio lavori all'ottenimento del nuovo certificato di idoneità.

Nel caso vengano aggiunte delle nuove attrezzature nell'attività di estetica, le stesse non possono essere poste in uso fintanto che non sarà stata conseguita l'idoneità sanitaria.

Qualora la sostituzione di un'attrezzatura avvenga con una della stessa tipologia, dovrà essere inviata la relativa scheda tecnica all'ASL n. 22 - Bussolengo (VR).

Art. 11 - Sospensione dell'attività

L'attività di acconciatore e/o estetista può essere sospesa per un periodo non superiore a tre mesi.

Tale termine può essere prorogato:

- a) per gravi indisponibilità fisiche;
- b) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
- c) per lavori di ristrutturazione dei locali su richiesta dell'unità locale socio sanitaria.

Della sospensione deve esserne data comunicazione entro 30 giorni dall'inizio dell'indisponibilità al competente ufficio comunale.

Art. 12 - Cessazione dell'attività

Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve darne comunicazione al competente ufficio comunale.

CAPO TERZO - NORME IGIENICO-SANITARIE

Art. 13 - Accertamenti igienico-sanitari

La vigilanza igienico-sanitaria relativa ai locali, alle apparecchiature, alle dotazioni tecniche ed alle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, spetta al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S. n. 22.

I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al Comune per l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 14 - Requisiti igienici dei locali

Le attività di acconciatore e di estetista devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, con divieto di utilizzo dei vani interrati e seminterrati.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli eventualmente destinati all'attività di acconciatore anche mediante elementi di arredo.

Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che venga riservato all'uso esclusivo dell'attività almeno un locale all'uopo idoneo e un servizio igienico e sia possibile effettuare i controlli sul regolare svolgimento dell'attività da parte degli organi di vigilanza.

I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere, in linea di massima, alle seguenti condizioni:

- avere altezza minima di mt. 2,70, riducibile a mt. 2,40 per gli spazi accessori; qualora nell'attività vengano impiegati più di 5 addetti, compresi soci e titolari, i locali dovranno avere un'altezza minima di mt. 3,00; sono fatte salve eventuali deroghe previste per i vani ubicati in centri storici;
- essere dotati di superficie illuminante pari perlomeno ad 1/10 delle superficie totale;
- essere dotati di superficie aerante pari perlomeno ad 1/20 della superficie totale; qualora la superficie apribile sia insufficiente è necessaria la dotazione di un adeguato impianto di ventilazione meccanica che garantisca:
 - immissione di aria esterna con portata non inferiore a 32 mc/persona/ora;
 - velocità dell'aria non superiore a 0,15 m/sec; tuttavia nelle vicinanze delle bocchette di estrazione ed eventualmente di quelle di mandata, nel caso queste si trovino nella zona occupata dalle persone, possono essere tollerate velocità fino a 0,7 m/sec purchè forma ed ubicazione delle bocchette siano tali da non arrecare disturbo alle persone;
 - umidità relativa non inferiore al 30%;
n.b. i valori di cui sopra dovranno essere asseverati con dichiarazione a firma del titolare
- avere pavimenti e rivestimenti delle pareti, fino a mt. 2,00 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
- le attività di estetica dovranno essere fornite di uno spazio dedicato al lavaggio delle attrezzature, attrezzato con acqua calda e fredda, piano di lavoro e armadietto o ripiano per il deposito del materiale pulito;
- essere dotati di lavandino con acqua corrente calda e fredda;
- essere dotati di servizio igienico, aerato naturalmente o meccanicamente, con pareti lavabili fino a mt. 2,00, provvisto di antibagno con lavabo dotato di rubinetteria non manuale, saponatore liquido ed asciugamani a perdere; qualora nell'attività vengano impiegati più di 5 addetti, compresi soci e titolari, dovranno essere previsti servizi igienici distinti per clienti e dipendenti;
- essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali;
- nei laboratori di estetica le singole cabine, qualora non possano essere ciascuna aeroilluminata in maniera diretta e naturale, potranno essere realizzate con pareti di altezza non superiore a mt. 2,20 e, nel caso lo spazio libero tra queste ed il soffitto sia inferiore o uguale a mt. 0,50, dovranno essere realizzate, nella parte inferiore delle pareti e delle porte rivolte verso uno spazio comune, griglie di adeguate dimensioni atte a favorire il ricircolo d'aria.

Art. 15 - Requisiti igienici della strumentazione

Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- la strumentazione impiegata per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ...) devono essere di volta in volta lavate e disinfettate con soluzione antisettica; qualora gli strumenti vengano impiegati per trattamenti di manicure – pedicure o vengano a contatto con materiale contaminato dovranno essere sterilizzate mediante l'impiego di apparecchi dotati di certificazione di idoneità;
- per i sedili provvisti di poggiacapo si dovrà provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi dovranno essere cambiati, di volta in volta e per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nelle attività di estetica dovranno essere cambiate di volta in volta le coperture dei lettini di lavoro.

Art. 16 - Norme igieniche per l'esercizio dell'attività

I locali e la strumentazione utilizzati per l'esercizio dell'attività di acconciatore e di estetista devono essere tenuti in condizioni ottimali di pulizia, igiene e manutenzione.

A tutti gli operatori in tali attività nei negozi è fatto obbligo di utilizzare adeguati indumenti da lavoro, in tessuto adatto e per l'uso esclusivo dell'attività.

E' fatto obbligo l'uso dei guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso (di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.1924, n. 1938) e che, per il sistema di permanente "a freddo", maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolici.

Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati nell'esercizio dev'essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei prodotti cosmetici.

I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante l'impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari adoperati.

Art. 17 - Modifiche

Ogni modifica dei locali e, per gli estetisti, anche con l'integrazione di attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, comporta l'acquisizione presso il Servizio Igiene dell'U.L.S.S. n. 22 di un nuovo certificato d'idoneità igienico-sanitaria. E' esclusa la modifica dell'arredo del negozio se lo stesso viene collocato con la medesima disposizione precedentemente autorizzata.

CAPO QUARTO - ORARI E TARIFFE

Art. 18 - Orario – Tariffe

La disciplina degli orari delle attività di acconciatore e di estetista è fissata con ordinanza del sindaco, sentite le organizzazioni di categoria, le associazioni a tutela del consumatore maggiormente rappresentative a livello locale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

L'orario di esercizio deve essere reso noto al pubblico mediante cartello o altri mezzi idonei all'informazione.

E' fatto obbligo di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio.

Dopo l'orario di chiusura è concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

Qualora tali attività vengano svolte, in forma continuativa, in ospedali, caserme, case di cura o ricoveri per anziani, non si applicano le disposizioni del presente articolo.

Le tariffe devono essere esposte in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

CAPO QUINTO - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 19 – Controlli

Gli agenti incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere in ogni momento per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 20 – Sanzioni

Le violazioni a quanto non espressamente previsto dalla legge 174/2005 e dalla legge 1/1990 e L.R. 29/1991 e successive modifiche, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie vengono seguite le procedure previste dalla legge 689/1981 e successive modificazioni.

Art. 21 - Sospensione e cessazione dell'attività

Il Comune, accertata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, previa diffida, sospende l'attività.

Il Comune stesso dispone la cessazione dell'attività quando vengono meno i requisiti che hanno consentito l'inizio.

La cessazione dell'attività è altresì disposta:

- a) quando l'interessato non ottempererà alle prescrizioni di cui al comma 1 nel termine di 180 giorni dalla notifica della sospensione;
- b) nell'ipotesi in cui l'attività non venga svolta per un periodo superiore a 3 mesi, fatta eccezione per i seguenti casi, nei quali il Comune può consentire la sospensione dell'attività:
 - 1) per gravi indisponibilità fisiche;
 - 2) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
 - 3) per lavori di ristrutturazione dei locali su richiesta dell'unità locale sociosanitaria.

CAPO SESTO - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22 - Conversione delle autorizzazioni di parrucchiere uomo -donna

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 174/2005, le autorizzazioni comunali rilasciate prima dell'entrata in vigore della citata legge per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna, ai sensi dell'art. 2 della legge 161/63 e successive modificazioni, s'intendono di diritto valide per l'esercizio dell'attività di acconciatore.

Art. 23 - Norme transitorie per l'attività di barbiere

Ai soggetti in possesso di qualificazione e di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere è consentita la prosecuzione dell'attività.

A coloro che hanno esercitato l'attività di barbiere o che hanno ottenuto il riconoscimento alla qualificazione professionale per l'esercizio di tale attività da parte della Commissione Provinciale

Artigianato è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 24 - Consultazione con le associazioni di categoria

L'amministrazione comunale, preliminarmente all'emanazione di provvedimenti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento, per la disamina di problemi relativi alla sfera delle attività dei servizi alla persona e, comunque, ogniqualvolta che ne sarà espressa l'esigenza, convocherà un gruppo di lavoro con le associazioni di categoria, le associazioni a tutela del consumatore maggiormente rappresentative a livello locale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e la Commissione Provinciale dell'Artigianato.

Art. 25 - Abrogazione delle norme precedenti

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme contenute nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 22.02.1992, modificato con successiva deliberazione n. 22 del 13.5.2002.

Normativa di riferimento

- Legge 17 Agosto 2005, n. 174.
- Legge 4 Gennaio 1990, n. 1.
- Legge Regionale 27 Novembre 1991, n. 29.
- D.L. 31 Gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 2 Aprile 2007, n. 40.